

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DI CONTRATTI, CONVENZIONI O ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le attività svolte dall'Università degli Studi di Cassino, di seguito denominata "Università", avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti, convenzioni o accordi, di seguito denominati "contratti", aventi per oggetto:
 - attività di ricerca pura o applicata finanziate da terzi;
 - attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, perizie tecniche, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 - attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
 - analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati;
 - cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;
 1. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle prestazioni effettuate, mediante intese onerose, da un Centro di Responsabilità Amministrativa per conto di un altro Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Università. Tali rapporti vengono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito a cui non si applica il comma 2 del successivo articolo 7.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i finanziamenti erogati direttamente dal Ministero competente per l'Università.

Articolo 2

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art.1 sono svolte da uno dei Centri di Responsabilità Amministrativa dell'Università.
2. Per ciascun contratto viene nominato un responsabile scientifico ed un responsabile amministrativo-contabile.

Per i contratti le cui attività siano svolte da un Dipartimento, il responsabile scientifico è nominato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra il personale docente ad esso afferente, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal responsabile

amministrativo-contabile del Dipartimento interessato.

Per i contratti le cui attività siano svolte da una Facoltà, il responsabile scientifico è nominato dal Consiglio di Facoltà interessato tra il personale docente ad essa afferente, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal responsabile amministrativo-contabile della Facoltà interessata.

Per i contratti relativi ad attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature da svolgersi presso uno dei laboratori dell'Università, il ruolo di responsabile scientifico è assunto dal responsabile scientifico del laboratorio presso cui sono eseguite le prove, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal responsabile amministrativo-contabile del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico.

Negli altri casi il responsabile scientifico è nominato dal Senato Accademico, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal Responsabile del Servizio di Bilancio.

3. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenente all'Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali. Possono essere inoltre coinvolti studenti dei corsi di dottorato di ricerca, titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato. Allo svolgimento delle attività può anche partecipare personale docente e ricercatore di ruolo dipendente di altre università previa acquisizione del nulla osta dell'ateneo di appartenenza.
4. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale di cui al precedente comma 3, limitatamente alla durata del contratto si può fare ricorso alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51 - comma 6 - della Legge 449/1997, ovvero mediante la stipulazione di contratti per ricercatori a tempo determinato, ovvero ancora mediante l'accensione di rapporti di prestazione d'opera, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3

Approvazione dei contratti

I contratti sono approvati con delibera del:

- a) Consiglio del Dipartimento interessato, per i contratti le cui attività siano svolte da uno dei Dipartimenti dell'Università;
- b) Consiglio di Facoltà interessato, per i contratti le cui attività siano svolte da una delle Facoltà dell'Università;
- c) Consiglio di Amministrazione, in tutti gli altri casi.

La delibera di approvazione di ciascun contratto dovrà espressamente dichiarare di ritenere congruo il corrispettivo e che questo assicura la totale copertura dei costi a carico dell'Università per lo svolgimento delle attività previste.

Le attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature da svolgersi presso uno dei laboratori dell'Università possono essere svolte anche su commessa, previa accettazione da parte del committente dell'offerta formulata dal responsabile scientifico del laboratorio interessato, sulla

base di tariffari approvati dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico.

Articolo 4 *Sottoscrizione dei contratti*

Il Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Università sottoscrive i contratti.

Il Rettore delega tale propria facoltà:

- a) al Direttore del Dipartimento interessato, per i contratti le cui attività siano svolte da uno dei Dipartimenti dell'Università;
- b) ai Responsabili Scientifici dei Laboratori interessati, per i contratti relativi ad attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature.

I delegati alla sottoscrizione sono tenuti a dare comunicazione dei contratti stipulati al Servizio di Bilancio entro trenta giorni dalla data di stipula, trasmettendone copia. Entro lo stesso termine i Responsabili Scientifici dei Laboratori trasmettono quanto sopra anche alla Direzione del Dipartimento di appartenenza.

Articolo 5 *Forme e contenuti contrattuali*

I contratti, di norma, sono redatti sotto forma di scrittura privata e contengono i seguenti elementi:

- a) dati identificativi delle parti;
- b) Centro Responsabilità Amministrativa interessato;
- c) oggetto e modalità di svolgimento della prestazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e modalità di presentazione dei risultati della stessa;
- d) nominativo del responsabile scientifico, nonché di quello dell'eventuale responsabile per conto dell'ente committente;
- e) corrispettivo spettante all'Università con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;
- f) modalità e termini di pagamento;
- g) data di inizio e durata del contratto;
- h) modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
- i) disposizioni relative all'assolvimento degli oneri fiscali relativi al contratto ed alla distribuzione fra le parti di altre spese eventualmente derivanti dal contratto;
- j) modalità per il trattamento dei dati personali;
- k) modalità di risoluzione delle controversie;
- l) sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati.

I contratti possono prevedere inoltre:

- m) estremi dell'approvazione dell'atto da parte degli organi deliberanti dell'Ateneo, ove richiesto;
- n) modalità di utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati;

- o) modalità di risoluzione, recesso o proroga del contratto;
- p) penali a carico delle parti;
- q) possibilità di utilizzo di personale esterno all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 e 4;
- r) proprietà dei risultati brevettabili o comunque tutelabili in via esclusiva ai sensi della normativa vigente;
- s) indicazioni sulle modalità di accesso alle strutture e sulla copertura assicurativa delle parti per infortuni e responsabilità civile;
- t) disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

Per le attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature svolte su commessa presso uno dei laboratori dell'Università, il contratto si intende perfezionato attraverso la sottoscrizione da parte del committente di un buono d'ordine o della formale accettazione dell'offerta formulata e sottoscritta dal responsabile scientifico del laboratorio interessato.

Articolo 6 *Determinazione del corrispettivo*

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 deve essere fatta in modo da assicurare la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività, considerando in particolare, ove applicabili:
 - a) le spese d'acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - b) i costi per l'impiego dei materiali di consumo;
 - c) il costo derivante dall'impiego di personale docente o tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
 - d) il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il costo per l'utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
 - f) il costo per assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51 - comma 6 - della Legge 449/1997, limitatamente alla quota parte relativa all'assolvimento degli obblighi contrattuali;
 - g) il costo per contratti di ricercatore a tempo determinato, limitatamente alla quota parte relativa all'assolvimento degli obblighi contrattuali;
 - h) il costo per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o per l'accensione di rapporti di prestazione d'opera;
 - i) i costi indiretti;

In ogni caso la determinazione del corrispettivo deve consentire la copertura delle spese generali di cui ai comma 2, 3, 4 del successivo art. 7.
2. Ai fini della determinazione del corrispettivo vanno tenuti comunque in considerazione, qualora li preveda la normativa di riferimento, i costi ammissibili valutabili nell'ambito dei progetti finanziati o cofinanziati.
3. Nei casi di prestazioni a tariffario vanno inoltre tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato

praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.

Articolo 7

Criteria di ripartizione dei corrispettivi

1. A seconda della natura della prestazione, le attività di cui all'art. 1 si distinguono in:
 - a) attività di ricerca, la quale comporta di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenente all'Ateneo; tale attività può eccezionalmente essere svolta anche presso strutture esterne messe a disposizione dal finanziatore;
 - b) attività di consulenza, la quale comporta di norma un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo e viene svolta individualmente dal soggetto interessato;
 - c) attività di formazione, la quale può essere svolta individualmente dal soggetto interessato, presso strutture del finanziatore ovvero può richiedere l'utilizzazione di locali mezzi, attrezzature e personale dell'Ateneo o di competenze esterne;
 - d) prestazione a tariffario, la quale di norma coinvolge locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo.
2. Per tutte le attività di cui al comma precedente, il 10% del corrispettivo, al netto dei costi di cui ai punti f), g) - comma 1 – art.6 del presente Regolamento, è destinato a favore del bilancio dell'Università a copertura delle spese generali.
3. Nei casi di attività di ricerca, di attività di formazione svolta avvalendosi di locali, mezzi e attrezzature dell'Ateneo e di prestazioni a tariffario, l'8% del corrispettivo, al netto dei costi di cui ai punti f), g) - comma 1 – art.6 del presente Regolamento, è destinato a favore del Centro di Responsabilità Amministrativo interessato, a titolo di rimborso delle spese generali da questo sostenute.
4. Nei casi di attività di consulenza e di attività di formazione svolta a titolo individuale, il 4% del corrispettivo, al netto dei costi di cui ai punti f), g) - comma 1 - art.6 del presente Regolamento, è a favore del Centro di Responsabilità Amministrativo interessato, a titolo di rimborso delle spese generali da questo sostenute.
5. La parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti punti 2, 3, 4 del presente articolo deve essere utilizzata prioritariamente per coprire i costi diretti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dal contratto secondo quanto indicato dal responsabile scientifico, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. La parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti dai punti 2, 3, 4, 5 può essere utilizzata per la remunerazione delle unità di personale docente e tecnico-amministrativo dipendente dell'Università, degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, dei titolari di assegni di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e delle unità di personale docente e ricercatore di ruolo dipendente di altre università che hanno partecipato allo svolgimento delle attività previste dal contratto.
7. Il responsabile scientifico determina i nominativi delle unità di personale che collaborano allo svolgimento delle attività e i relativi compensi, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Università.

8. L'allocazione delle risorse per il personale tecnico-amministrativo avviene secondo criteri generali predeterminati in sede di contrattazione collettiva.
9. La ripartizione e la liquidazione dei compensi di cui al precedente punto 7 del presente articolo avviene:
 - con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato su proposta del responsabile scientifico, per i contratti le cui attività siano svolte da un Dipartimento;
 - con provvedimento del responsabile del Servizio di Bilancio su proposta del responsabile scientifico negli altri casi.

La liquidazione di tali compensi potrà avvenire solo dopo l'incasso del corrispettivo.

Nel caso di incasso parziale del corrispettivo, la liquidazione potrà avvenire in misura proporzionale alle quote incassate a titolo definitivo fatta salva la priorità di copertura dei costi diretti di cui al comma 5.

Il dettaglio dei compensi liquidati dovrà essere comunicato entro 30 giorni al Servizio di Bilancio per le verifiche di cui al successivo comma 9 del presente articolo.

10. Nel caso in cui i compensi di cui al presente articolo superino per un singolo dipendente il 90% della retribuzione annua complessiva, sulla quota eccedente sarà effettuata, a cura del Servizio di Bilancio, una trattenuta del 5% a favore del bilancio universitario che sarà finalizzata all'incentivazione in pari misura del personale docente e tecnico amministrativo.
11. Al termine delle attività previste dal contratto, la parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti dai punti 2, 3, 4, 5, 6 saranno destinati ad attività istituzionali secondo le indicazioni del responsabile scientifico, alla stregua di un fondo di ricerca.

Articolo 8

Utilizzo della quota a copertura delle spese generali

1. La quota a copertura delle spese generali dell'Università viene così ripartita:
 - a) Il 40% ad integrazione dei capitoli di bilancio dell'Università destinati all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo sulla base degli accordi sindacali vigenti e ratificati dagli organi collegiali competenti.
 - b) Il 30% a favore del fondo per la ricerca di ateneo.
 - c) Il 30% a favore del fondo per il funzionamento ordinario dei Centri di Responsabilità Amministrativa.
2. La quota a copertura delle spese generali dei Centri di Responsabilità Amministrativa viene utilizzata:
 - a) con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, nel caso dei Dipartimenti;
 - b) ad integrazione del fondo di funzionamento ordinario del Centro interessato, negli altri casi.

Articolo 9

Cofinanziamento e Partenariati

1. Il presente Regolamento si applica anche

- a. ai contratti stipulati in regime di partenariato;
 - b. ai contratti stipulati con l'Unione Europea o con soggetti pubblici che prevedono il cofinanziamento da parte dell'Università;
2. In entrambi i casi contemplati dal comma 1 del presente articolo è da intendersi come corrispettivo quanto effettivamente incassato dall'Università per lo svolgimento delle attività previste.
 3. Il cofinanziamento non deve comportare per l'Università costi diretti addizionali ma limitarsi a una quota parte dei costi indiretti e di quelli normalmente ricorrenti, considerando in particolare:
 - a) le spese di ammortamento di locali e apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche di proprietà dell'Università e utilizzate per lo svolgimento delle attività, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - b) i costi per l'impiego dei materiali di consumo di uso generale;
 - c) il costo derivante dall'impiego del personale docente e tecnico-amministrativo di ruolo necessario per l'esecuzione della prestazione.
 4. L'ammontare del cofinanziamento a carico dell'Università e del corrispettivo devono comunque assicurare la copertura dei costi di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 7 del presente Regolamento.
 5. E' fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali previsti per questa particolare categoria di atti.

Articolo 10 *Penali contrattuali*

1. Qualora i contratti di cui al presente regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell'Università, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato e commisurato al corrispettivo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.
2. Le eventuali penali graveranno in prima istanza sul fondo relativo al contratto oggetto della penale e, in caso di incapienza, comunque sui fondi del Centro di Responsabilità Amministrativa che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell'Università, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.
3. Nel caso in cui il pagamento di una penale comporti una decurtazione definitiva del corrispettivo di un contratto la ripartizione del corrispettivo di cui all'Art. 7 verrà rideterminata sull'importo risultante dalla decurtazione.

Articolo 11 *Convenzioni quadro*

1. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutta l'Università ovvero parti rilevanti della stessa, da attuare nel medio o lungo periodo, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici contratti.
2. Le convenzioni quadro sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e sono stipulate dal Rettore.

3. Ai contratti di attuazione delle convenzioni quadro si applica il presente Regolamento.

Articolo 12
Norme transitorie

Per ciascun rapporto contrattuale in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento è data facoltà ai Centri di Responsabilità Amministrativa che ne svolgono le attività di considerare l'adozione della nuova disciplina in sostituzione di quella previgente. Per i contratti le cui attività siano svolte da un Dipartimento, il cambio di disciplina sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile scientifico sentito il responsabile amministrativo-contabile. Negli altri casi, il cambio di disciplina sarà determinato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Bilancio su proposta del responsabile scientifico sentito il responsabile amministrativo-contabile.